



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 314 DEL 17/07/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO INTERNO 11 DEL CIVICO 5 DI VIA GUGLIELMO MASSAIA, CAUSA STILLICIDIO E CROLLO CONTROSOFFITTO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 10/07/2026 l'Ufficio di Pubblica Incolumità riceveva una richiesta di intervento da parte dei Vigili del Fuoco impegnati presso il civico 5 di Via Massaia, a causa dello stillicidio di acque bianche dall'interno 15 e del conseguente crollo del controsoffitto presso l'appartamento all'interno 11 (vedasi anche nota VVF prot. 0353608.E del 13/07/2026);
- in pari data l'Ufficio di Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo presso il civico in oggetto, al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;
- in sede di sopralluogo si potevano constatare danni estesi al controsoffitto e il crollo dello stesso nel locale ingresso/cucina/soggiorno dell'unità abitativa dell'interno 11;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità intervenuto ha disposto, congiuntamente al Caposquadra dei Vigili del Fuoco, la chiusura e lo sgombero dell'interno 11 al civico 5 di Via Massaia;

Considerato che all'interno della relazione tecnica relativa al sopralluogo del 10/07/2026

– rif. prot. 0354848.I del 13/07/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da nota prot. n. 0354801.U del 13/07/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di pronto intervento del 10/07/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. n. 0354801.U del 13/07/2026 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione, per:

- l'appartamento int. 11 del civico 5 di Via Guglielmo Massaia, causa danni da stillicidio e conseguente crollo di controsoffitto;

DISPONE

- la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alla loro abitazione in seguito all'evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo al nucleo familiare sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;
- che la Civica Avvocatura avvii quanto necessario per il recupero delle spese sostenute dalla Amministrazione Comunale in relazione all'evento in oggetto a carico dei responsabili dell'evento calamitoso, così come verranno individuati nelle competenti

sedi;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio 6 Medio Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.